



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 Reg. Delib.

**Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2016.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria:

Risultano:

Numero	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	PREMAZZI MATTIA	☒	☐
2	INCARBONE MARTINO	☒	☐
3	ANTOGNAZZA FEDERICO	☒	☐
4	CREMONA MARIA CHIARA	☒	☐
5	FILIGURI LISA	☐	☒ G
6	VALLE TOMMASO	☒	☐
7	RUSSO ALESSANDRA	☒	☐
8	LURAGHI MICHELE MARIA	☒	☐
9	TENTI MARIA SILVIA	☒	☐
10	LAMPERTI BARBARA	☐	☒ G
11	CREMONA FRANCO	☐	☒
12	STANCHINA PAOLA	☐	☒
13	SCARPA SERENA	☐	☒

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Nicoletta Pezzuti**

Il Sindaco **Mattia Premazzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art.1 della L.n.147/2013 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n.28 del 23/06/2015, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, ai sensi del vigente regolamento IUC – art.45 c.2 – il Consiglio Comunale

determina la percentuale del tributo a carico dell'utilizzatore compresa tra il 10% e il 30%, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 51 del vigente regolamento IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2015
Servizio di polizia locale	Euro 121.059,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale e servizio di illuminazione pubblica	Euro 432.277,47
Servizi di protezione civile	Euro 7.900,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	Euro 71.840,00

DATO ATTO che:

- il Consiglio Comunale ha approvato con precedente deliberazione le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016:

ALIQUOTA DI BASE di cui all'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011	0,86 per cento
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE di cui all'art.13, comma7, del D.L. n.201/2011	0,4 per cento

ALiquota Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado, a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Agevolazione da dichiarare mediante modello ministeriale di dichiarazione IMU	0,82 per cento
---	----------------

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

ALiquota Abitazione Principale e relative pertinenze con detrazione di euro 50,00 all'anno, parametrata ai mesi, per ciascun figlio di età inferiore a 24 anni che risieda e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è calcolata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.	0,2 PER CENTO
ALiquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale	0,1 PER CENTO
ALiquota per tutti gli altri fabbricati e le aree fabbricabili	0,2 PER CENTO

TENUTO CONTO che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L.147/2013;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad €619.323,00;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto*

per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri inerenti la regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risulterà dalla trascrizione della registrazione della seduta;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da revisore unico del conto nella relazione al Bilancio di Previsione Finanziaria 2016/2018;

CON voti unanimi essendo 8 i consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1 - Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE con detrazione di euro 50,00 all'anno, parametrata ai mesi, per ciascun figlio di età inferiore a 24 anni che risieda e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è calcolata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.	0,2 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1 PER CENTO
ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI	0,2 PER CENTO

2 - di stabilire nel 30% la misura in cui la TASI è dovuta dall'occupante dell'immobile, restando a carico del titolare del diritto reale sull'immobile la restante quota TASI del 70%;

3 - Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L n. 147/2013;

- il gettito del tributo, stimato in euro 620.000,00, permette la parziale copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa;
- le scadenze di legge per il pagamento della TASI, per l'anno 2016, sono le seguenti: 16 giugno prima rata o versamento unica soluzione - 16 dicembre saldo;
- 4 - di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5 - di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dalla legge, come risulta in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi essendo 8 i consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo n.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L., ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per l'applicazione dell'imposta, viste le scadenze di legge.

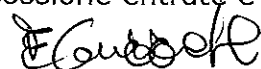
Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1 E DELL'ART.147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000.

Il sottoscritto responsabile dell'area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile dell'Area
Tributi, Commercio, URP,
riscossione entrate e culturale



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL'ART.49 C.1 E 147
BIS DEL D.LGS. N.267/2000**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico finanziaria esprime, per quanto
concerne la regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area
Economico/finanziaria

